

## **DECRETO LEGGE “AGOSTO”**

**LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126**

**“Conversione in legge, con modificazioni, del  
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure  
urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”  
(Supplemento ordinario n. 37/L alla G. U. n. 253 del 13 ottobre 2020)**

**CONVERTITO IN LEGGE IL “DECRETO AGOSTO”**

**Confermate le principali disposizioni fiscali contenute nel Decreto-Legge n. 104, incrementate le risorse, ampliate misure già esistenti e introdotte di nuove**

## **Articolo 31**

**Incremento di risorse per il credito di imposta per sanificazione di ambienti e per strumenti e dispositivi e soppressione di norme relative a contributi a imprese**

Incrementate le risorse destinate, *secondo una normativa transitoria*, alla concessione di un **“credito d'imposta” per le spese relative alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti**.

L'incremento delle risorse è pari a **403 milioni di euro (per il 2020)**, che si aggiungono ai 200 milioni previsti (sempre per il 2020) dalla norma vigente. *Le risorse aggiuntive in esame sono distribuite tra i soggetti che hanno già presentato la comunicazione per il credito d'imposta nel periodo 20 luglio 2020 ed il 7 settembre 2020.*

Il **“credito d'imposta”** spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario ed è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sopra citate.

## **Articolo 51**

**Modifiche alla disciplina del Superbonus  
Accesso autonomo e Conformità urbanistica edifici**

Sono apportate alcune modifiche alla disciplina prevista per l'applicazione **della detrazione al 110%** delle *spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici* (cd. **Superbonus**).

Viene chiarito che cosa debba intendersi, *ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale*, per **“accesso autonomo dall'esterno”**.

Viene introdotta una semplificazione per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni prevedendo che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.

Si ricorda che la **detrazione al 110%** si applica alle spese sostenute per **interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.**

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale viene fornita la definizione di **“accesso autonomo dall'esterno”**. La norma chiarisce che per **“accesso autonomo dall'esterno”** s'intendere: *un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva.*

Sono introdotte semplificazioni per la presentazione dei *titoli abilitativi*, relativi agli interventi sulle parti comuni, prevedendo che **le asseverazioni dei tecnici abilitati, in merito allo stato legittimo degli immobili, sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.**

## **Articolo 58**

### **Contributo a fondo perduto a favore della filiera della ristorazione**

Istituito un Fondo dotato di 600 milioni di euro, per l'anno 2020, al fine di erogare un **contributo, a fondo perduto, a favore degli operatori della ristorazione che acquistino prodotti agricoli e alimentari**. Nello specifico il Fondo nasce per aiutare la ripresa dell'attività da parte degli esercizi di ristorazione e per ridurre lo spreco alimentare.

Le risorse finanziarie, disposte sul Fondo, sono destinate all'erogazione di un **contributo a fondo perduto a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente:**

- 56.10.11 (*ristorazione con somministrazione*),
- 56.29.10 (*mense*),
- 56.29.20 (*catering continuativo su base contrattuale*),

**già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge** in esame, per aver sostenuto l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Il Parlamento ha **aggiunto**, a tale elenco, le imprese registrate con **codice ATECO prevalente:**

- 56.10.12 (*attività di ristorazione connesse alle aziende agricole*),
- 56.21.00 (*catering per eventi, banqueting*),
- 55.10.00 (*alberghi*) limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo.

**Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Per i soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019**, per i quali viene confermata l'applicabilità della disposizione, non valgono i limiti di fatturato indicati nel periodo precedente.

I soggetti interessati possono presentare, per l'erogazione del contributo, **apposita istanza secondo le modalità che saranno fissate in un successivo decreto. Il contributo sarà erogato, per un importo pari al 90%, al momento in cui la domanda verrà accettata.** L'accettazione presuppone che vengano presentati i documenti fiscali comprovanti gli acquisti effettuati - *anche senza quietanza* - e l'autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti e sull'assenza delle condizioni ostative. Il saldo del contributo verrà corrisposto una volta presentata la quietanza di pagamento secondo le modalità tracciabili previste dalla legislazione vigente.

**L'erogazione del contributo è effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de "minimis". Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta (IRAP).**

Per l'accesso ai benefici, il richiedente è tenuto a:

- **registrarsi** nella piattaforma digitale messa a disposizione del concessionario convenzionato, denominata "*piattaforma della ristorazione*";
- **recarsi** presso gli sportelli del concessionario convenzionato. In entrambi i casi dovrà essere fatta richiesta di accesso al beneficio e dovranno essere forniti i dati richiesti, tra i quali copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il concessionario pubblicano nei propri siti internet le informazioni necessarie per la richiesta di accesso al beneficio. Una volta trasmessa al Dicastero agricolo la richiesta di erogazione del contributo, lo stesso Dicastero verificherà i requisiti sulla base della documentazione trasmessa in formato digitale dal concessionario convenzionato. Se la verifica avrà esito positivo, il concessionario convenzionato effettuerà il bonifico, previo accredito da parte del Dicastero, a favore dell'esercizio commerciale richiedente, per un importo pari al 90% del valore del contributo complessivo.

Gli acquisti dei prodotti agricoli e alimentari, *anche DOP e IGP*, è certificato dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti richiesti – *che deve avvenire al momento della presentazione dell'istanza* - utilizzando la *"piattaforma della ristorazione"* o recandosi presso gli uffici del concessionario convenzionato.

All'esito della verifica, il concessionario convenzionato provvederà ad emettere, nelle medesime modalità, i bonifici a saldo del contributo.

**Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.** Il secondo comma dell'art. 316-ter del Codice penale, relativo all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, attualmente prevede che *"Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito"*.

All'irrogazione della sanzione provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). **Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 senza possibilità di compensazione con crediti. In caso di mancato pagamento nei termini** si procede all'emissione dei ruoli di riscossione coattiva.

**Qualora il percettore del contributo a fondo perduto cessi l'attività d'impresa, successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto che ha presentato richiesta è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e ad esibirli a richiesta degli organi competenti.** L'eventuale atto di recupero è effettuato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.

Con Decreto del **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, emanato d'intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, **saranno stabiliti i criteri, i limiti e le modalità di erogazione del contributo.**

## **Articolo 59**

### **Contributo a fondo perduto per attività svolte nei centri storici**

Viene riconosciuto un **"contributo a fondo perduto"** ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, **svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana** che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

- a) **per i comuni capoluogo di provincia**, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- b) **per i comuni capoluogo di città metropolitana**, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta a **condizione** che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di **giugno 2020**, realizzati nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni.

**L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:**

- a) **15%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;
- b) **10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino ad un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;
- c) **5%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il "contributo a fondo perduto" è riconosciuto **per un ammontare non inferiore a mille euro per le persone fisiche ed a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**. Gli importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A. In ogni caso, l'ammontare del "contributo a fondo perduto" *non può essere superiore a 150.000 euro*.

Il "contributo a fondo perduto" **non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 per le imprese della ristorazione** le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

## **Articolo 60**

### **Sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**

È consentito, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di non effettuare, nell'esercizio in corso, una percentuale - fino al 100% - dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

*I soggetti che si avvalgono della facoltà destinano, ad una riserva indisponibile, utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.*

La quota di ammortamento non effettuata dovrà essere imputata nel conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno.

In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia, viene previsto che la facoltà di non effettuare in tutto o in parte l'ammortamento delle immobilizzazioni possa essere estesa anche agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

Nella nota integrativa è fatto obbligo di dar conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Per i soggetti che sia avvalgono della facoltà prevista dall'articolo in esame, la deduzione della quota equivalente all'ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti a prescindere dall'imputazione al conto economico.

La deduzione è altresì ammessa ai fini dell'applicazione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per la determinazione del valore della produzione alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti a prescindere dall'imputazione al conto economico.

## **Articolo 60**

### **Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario nonché titolari di partita IVA domiciliati nei Comuni montani**

Viene estesa la platea dei beneficiari del “contributo a fondo perduto”. I soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 25 (**contributo a fondo perduto**), **comma 4, terzo periodo**, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, che: - **a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi** i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, - **classificati totalmente montani** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) - **ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993**, - e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del “contributo a fondo perduto”, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2020, **possono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa**, come definita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

A tal fine l'Agenzia delle Entrate, **entro 15 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, **riavvia la procedura telematica** e disciplina le modalità attuative.

## **Articolo 62**

### **Accesso agli Aiuti di Stato**

Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possono concedere i **regimi di aiuti** previsti dagli articoli 54-60 del D.L. n. 34/2020, anche alle **microimprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019**, purché le stesse:

a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza,

oppure

b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;

oppure

c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

La norma introdotta opera una **deroga recependo peraltro quanto recentemente consentito dalla Commissione UE, con la Comunicazione C (2020) 4509 (“terza modifica al Temporary framework”)**.

La Comunicazione della Commissione ha esteso il campo di applicazione del Temporary framework a tutte le **micro e piccole imprese** (*imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di EUR*), anche a quelle che - il 31 dicembre 2019 - si trovavano già in difficoltà finanziarie (la nozione di impresa in difficoltà rimane quella contenuta nell'articolo 2, punto 18, del Reg. n.651/2014/UE).

## **Articolo 63**

### **Assemblee condominiali ai fini del Superbonus del 110%**

Viene previsto che le delibere condominiali, aventi per oggetto l'**approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di "crediti di imposta" o "sconti sui corrispettivi"** previste dal Decreto Rilancio, **sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell'edificio.**

Tale maggioranza si applica anche all'approvazione degli eventuali finanziamenti finalizzati agli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici, nonché all'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto delle detrazioni fiscali.

Anche in assenza di espressa previsione nel regolamento condominiale, **la partecipazione all'assemblea può avvenire anche in videoconferenza.** In tal caso il verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente deve essere trasmesso, all'amministratore ed a tutti i condomini, con le medesime formalità previste per la convocazione.

Conseguentemente alla introduzione della possibilità di svolgimento in videoconferenza delle assemblee, viene stabilito che **l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale** debba contenere anche l'indicazione, *nel caso di assemblea in videoconferenza*, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa.

## **Articolo 73**

### **CASHBACK**

Viene incrementata la dotazione del fondo per il finanziamento delle *misure premiali per l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici*. Per effetto delle modifiche introdotte, viene emanato un nuovo termine entro il quale adottare le misure attuative per l'attribuzione del rimborso, specificando che le stesse dovranno essere emanate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

La Legge di Bilancio 2020 prevede che **le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro.**

## **Articolo 74**

### **Contributo per acquisto autoveicoli nuovi**

Rimodulato il **contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi, elettrici e ibridi con emissioni fino a 60 g/km di CO2 nonché con emissioni di CO2 fino a 110 g/km, con o senza rottamazione.** L'ulteriore incentivo di 750 euro per le persone fisiche che rottamino un secondo veicolo di categoria M1 viene concesso solamente sotto forma di "**credito d'imposta**", anziché di ulteriore sconto sul prezzo di vendita.

### **Incentivi per l'acquisto di autoveicoli**

Vengono modificate le tabelle per la quantificazione del contributo ulteriore, in base ai livelli di inquinamento dei veicoli, suddividendo la precedente fascia unica da 61 a 110 g/km CO2 in due sottofasce e aumentando il contributo per la sottofascia da 61 a 90 gr/Km di CO2.

I nuovi importi dei contributi previsti per l'acquisto dei veicoli, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, con o senza rottamazione, che sono concessi a condizione che il venditore pratichi uno sconto di almeno 2.000 euro o di 1.000 euro (rispettivamente con e senza rottamazione), sono i seguenti:

emissioni di Co2 g/Km	Contributo con rottamazione (euro)	Contributo senza rottamazione (euro)
0-60	2.000	1.000
61-90	1.750	1.000
91-110	1.500	750

Viene previsto un **ulteriore incentivo di 750 euro per le persone fisiche che rottamino un secondo veicolo di categoria M1 (autovetture), da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km.** La norma viene modificata prevedendo la sola possibilità di fruire di un **“credito di imposta”**, del valore di 750 euro, **da destinare all'acquisto di mezzi di mobilità alternativa**, eliminando pertanto la possibilità per il beneficiario di optare per lo sconto aggiuntivo di 750 euro.

#### **Incentivi per l'installazione di colonnine di ricarica**

Viene istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, per l'erogazione di **contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** effettuata da professionisti (*persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni*), nonché da imprenditori, soggetti passivi dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES).

Con decreto del **Ministro dello Sviluppo Economico (MISE)**, *da adottare entro sessanta giorni*, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo. **Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.**

## **Articolo 77**

### **Credito di imposta esteso alle strutture termali**

Viene esteso, alle medesime condizioni, alle strutture termali il **credito d'imposta già riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator.** Il **“credito d'imposta”** è ora commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento **anche al mese di giugno, oltre a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio**, mentre **per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale** il periodo da prendere in considerazione deve ora comprendere, oltre a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, anche il mese di luglio.

Viene **prorogata sino al 31 marzo 2021, limitatamente alle imprese del comparto turistico**, la moratoria straordinaria prevista dal decreto *“Cura Italia”* per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020.

Le modifiche apportate intervengo:

- **sulla disciplina relativa alla misura e alla durata del “credito d'imposta” relativo all'affitto d'azienda per le strutture turistico-ricettive;**
- sulla definizione delle imprese del comparto turistico per le quali ha effetto la proroga della moratoria straordinaria per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020;
- sulla riduzione, per finalità di copertura degli oneri relativi, per il 2020 della dotazione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili;
- sulle modalità di pagamento del servizio, *relativamente alle condizioni per fruire del credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro*, utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast;



- sui requisiti formali per l'operatività sul conto corrente dedicato sul quale accreditare i finanziamenti per la liquidità delle imprese previsti dal D.L. 23/2020.

È introdotta una nuova disposizione la quale prevede, per le strutture turistico ricettive, che il “**credito d'imposta**”, relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora, *in relazione alla medesima struttura turistico ricettiva, siano stipulati due contratti distinti*, uno relativo alla *locazione dell'immobile* ed uno relativo all'affitto dell'azienda, il “**credito d'imposta**” spetta per entrambi i contratti.

Con la modifica normativa apportata, l'attribuzione del “**credito di imposta**” è estesa, **indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente**, anche alle strutture termali oltre a quelle alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator.

La lettera b-bis) - inserita nel corso dell'esame in Parlamento - modifica ulteriormente l'articolo 28, comma 5, introducendovi la previsione per cui, per le imprese turistico ricettive, il “**credito d'imposta**” spetta sino al 31 dicembre 2020.

Una modificazione approvata dal Parlamento precisa che **le imprese turistiche** sono quelle così individuate:

- le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator (lettera a);
- le aziende termali di cui alla L. n. 323/2000, e centri per il benessere fisico (lettera l);
- i soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici (lettera m);
- i soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica (lettera r).

L'efficacia delle disposizioni, sopra descritte, è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

## **Articolo 78**

### **Esenzione IMU**

Viene prevista l'**esenzione dal pagamento della seconda rata dell'Imposta Municipale propria (IMU)** per alcune categorie di immobili, quali gli *stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche*, a **condizione** che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

La norma riconosce la **stessa agevolazione** anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo. L'esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) si applica anche alla prima rata esentata per effetto del Decreto-legge n. 34/2020.

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per alcune tipologie di immobili quali:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19. Per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, inoltre, l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022.

**L'efficacia di tale esenzione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.**

## **Articolo 79**

### **Credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere**

Per i due periodi d'imposta, 2020 e 2021, è riconosciuto un "**credito di imposta**" destinato alla *riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere*. L'agevolazione è prevista **nella misura del 65%** ed è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all'aria aperta.

Il "**credito di imposta**" è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applica la ripartizione in quote annuali. Sono compresi tra i beneficiari del "**credito di imposta**" anche le strutture che svolgono attività agrituristica, gli stabilimenti termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

**Per gli stabilimenti termali** l'agevolazione è riconosciuta anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

## **Articolo 80**

### **Superbonus dimore storiche**

**Estesi gli incentivi fiscali**, introdotti dal Decreto Rilancio, **in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**, anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a **condizione** che **siano aperte al pubblico**.

Pertanto, **le detrazioni spettanti nella misura del 110%**, per le spese sostenute dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, a fronte di specifici interventi (cd. Superbonus) sono estese anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a condizione che siano aperte al pubblico.

## **Articolo 81**

### **Credito di imposta campagne pubblicitarie**

Viene istituito, *per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali* un "**credito d'imposta**" **pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre** nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;

- essere rivolti a leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019 e prodotti in Italia, pari almeno a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

**Le società** sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, **devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile**. Sono **esclusi** dalle presenti agevolazioni i **soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge n. 398 del 1991**.

Le modalità di concessione del contributo risultano essere le seguenti:

- il "**credito d'imposta**" è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- l'istanza deve essere presentata direttamente al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;
- i pagamenti degli investimenti pubblicitari dovranno essere necessariamente effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Le agevolazioni, di cui al presente articolo, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea **agli aiuti «de minimis»**, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea **agli aiuti «de minimis»** nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea **agli aiuti «de minimis»** nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

## **Articolo 84**

### **Deduzioni forfetarie**

**Incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa per la deduzione forfettaria di spese non documentate da parte degli autotrasportatori** così come evidenziato nella relazione tecnica, portando lo stanziamento da 70 a 75 milioni di euro per consentire la "deduzione forfettaria delle spese non documentate", nella stessa misura del 2019. Si prevede inoltre, il riversamento all'entrata del bilancio delle somme eccedenti, rimaste nella disponibilità dei soggetti a cui erano state assegnate, incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 *per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali*, per la sua riassegnazione ad iniziative dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.

Le somme restituite sono destinate in favore di iniziative deliberate dall'Albo nazionale degli autotrasportatori per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.

## **Articolo 97**

### **Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi**

Viene prevista la **possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di versamenti già sospesi** da precedenti decreti-legge. La norma introduce la **possibilità**, che gli importi sospesi, possano essere versati per il 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.

**Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo**, con il versamento della **prima rata entro il 16 gennaio 2021**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

## **Articolo 98**

### **Proroga termine versamento secondo acconto**

Il termine di **versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all'applicazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA)**, per i contribuenti che applicano i regimi **forfetari** o di **vantaggio**, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale.

**La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.**

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, **è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP (in scadenza il 30 novembre 2020)**, dovuto per il periodo d'imposta 2020.

La norma estende la platea dei beneficiari dell'agevolazione anche agli operatori che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa, compresi i contribuenti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l'imprenditoria giovanile.

## **Articolo 98-BIS**

### **Regolarizzazione versamenti per i soggetti che applicano gli ISA**

Viene riconosciuto, ai **soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, che non hanno effettuato in tutto o in parte i versamenti dovuti, possono regolarizzare detti versamenti, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8%.**

Tale possibilità è **riconosciuta** altresì ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA, nonché a coloro che applicano il **regime forfetario** e ai **soggetti che partecipano a società**, associazioni e imprese, in regime di trasparenza. Non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati.

## **Articolo 99**

### **Proroga riscossione coattiva**

Vengono **prorogati, dal 31 agosto al 15 ottobre 2020**, i termini di **sospensione dei versamenti** di somme derivanti da **cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali.**

Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento, emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la cosiddetta “**decadenza lunga**” del debitore: con riferimento a tali richieste, **la decadenza del beneficio della rateazione**, accordata dall’agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza, **si verificano in caso di mancato pagamento di dieci**, anziché cinque rate, anche non consecutive.

## **Articolo 105**

### **Cashless**

Viene **disposta la proroga dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 del termine di decorrenza della lotteria degli scontrini** di cui alla Legge di Bilancio 2017.

## **Articolo 108**

### **Maggiorazione ex Tasi**

Viene chiarito che **la maggiorazione dell’IMU sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i comuni che l’hanno già adottata e confermata negli anni precedenti, non può eccedere lo 0,08%**.

## **Articolo 109**

### **Proroga esonero TOSAP e COSAP**

**Prorogati di due mesi - dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020 - i termini inerenti all’esonero del pagamento della Tosap e della Cosap, alle concessioni di suolo pubblico e alla posa di strutture amovibili.** La disposizione mira a favorire la ripresa delle attività turistiche.

In pratica, **la norma esonera - dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 - gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap).**

La norma in esame prevede, inoltre, **procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse nel medesimo periodo** (dal 1° maggio al 31 dicembre 2020).

Infine, per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento, si prevede che la posa di strutture amovibili in spazi aperti (da parte dei medesimi soggetti individuati destinatari dei benefici in materia di Tosap e Cosap) non sia soggetta, a determinate condizioni, a talune autorizzazioni ed al rispetto di termini temporali previsti dalla legislazione vigente. La presente disposizione si applica non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2020.

In particolare, **alcuni esercizi di ristorazione e di somministrazione di cibi e bevande** (v. infra) **sono esonerati, dal 1° maggio al 31 dicembre 2020, dal pagamento:**

- **della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap);**
- **dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap).**

Si tratta di:

**a)** esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

**b)** esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di **pasticceria** e **gelateria**, e di **prodotti di gastronomia** (bar, caffè, *gelaterie, pasticcerie* ed esercizi similari);

**c)** esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività d'intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

**d)** esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Si ricorda che il comma 1- ter dell'art. 181 D.L. 34/2020 dispone il rimborso delle somme. **Dovranno, quindi, essere rimborsate le somme eventualmente versate nel periodo 1° marzo-15 ottobre 2020.**

## **Articolo 110**

### **Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni**

La norma prevede, *a favore delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali*, la possibilità di effettuare **la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni** risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle *Imposte sui redditi (IRES)*, dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (*IRAP*) e di *eventuali addizionali* nella **misura del 10%**; **il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni** può essere riconosciuto mediante il **versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP** nella misura del **3%** per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

**La rivalutazione deve essere eseguita** nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

**Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni** può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

La norma specifica **che nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore** dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

**Il versamento delle imposte sostitutive** può essere effettuato in un massimo di tre rate. La prima rata ha scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati.

**Si stabilisce l'applicabilità**, in quanto compatibili, di norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione: si tratta degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342 del 2000 e dei relativi decreti attuativi. (decreti del Ministro delle finanze n. 162 del 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 86 del 2001), nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

L'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando l'imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione.